



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 110 DEL 31/05/2024

Proposta N° 115 del 31/05/2024

OGGETTO:	STRADA COMUNALE POL – PROROGA CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE NONCHÉ DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA NELLA STRADA COMUNALE DI POL NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.06.2024 AL 15.06.2024. – MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
-----------------	--

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VIATA la richiesta pervenuta in data 28.05.2024, con prot. n 21762, da parte dell'ing. Adriano Fruet della ditta Finottigroup, con sede in via San Pieretto n. 4, 37010 – Affi (VR), con la quale richiede la proroga dal 01.06.2024 al 15.06.2024 dell'ordinanza nr 24/2024 a firma del Comandante del Corpo di Polizia Locale per chiusura totale al traffico veicolare della strada Comunale di Pol nel tratto delimitato dalla segnaletica di cantiere in atto, in considerazione del fatto che le attuali condizioni idrometriche dell'Adige non hanno consentito lo svolgimento dei lavori;

DATO atto che la proroga di chiusura al traffico veicolare della strada comunale in oggetto si rende necessaria al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in essere ai fini del ripristino della normale e sicura percorribilità della strada, anche in considerazione degli effetti dei recenti eventi meteorologici, che hanno influito sui livelli idrometrici del fiume Adige e sui conseguenti lavori in corso;

RICHIAMATI l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

VISTO l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Corpo Polizia Locale in data 30/10/2023 prot. n. 46033;

ATTESTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

A decorrere dal giorno 01.06.2024 al 15.06.2024, nella comunale di Pol, nell'area interessata dai lavori, si istituiscono temporaneamente i seguenti obblighi e limitazioni:

- a. Instaurazione del divieto di transito veicolare nel tratto interessato dai lavori delimitati da apposita segnaletica in atto.
- b. Divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori delimitati dalla segnaletica di cantiere in atto.
- c. Per tutti i veicoli provenienti dalla strada per Pol, giunti in corrispondenza dell'intersezione con strada delle Stenture, obbligo di svolta a destra direzione di marcia Bussolengo/Pescantina.
- d. Per tutti i veicoli provenienti dalla località Gobbi, giunti in corrispondenza dell'intersezione con strada Comunale dir Pol obbligo di svolta a destra direzione di marcia Pastrengo.
- e. Per tutti i veicoli provenienti dalla località Garberia giunti in corrispondenza della strada di Pol obbligo di svolta a destra direzione di marcia Pastrengo.
- f. Limite massimo di velocità ridotto a 30 km/h in prossimità dell'area cantiere.
- g. Demarcazione chiara e conforme alle norme vigenti dell'area interessata dai lavori, attraverso l'impiego di una recinzione adeguata e sicura.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

È fatto obbligo al Responsabile della ditta richiedente e a chi materialmente esegue i lavori/l'occupazione:

- di posizionare idonea segnaletica temporanea così come previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002) allo scopo di rendere noto il presente provvedimento e di segnalare il cantiere e/o l'occupazione della sede stradale;
- dell'assoluto rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche);
- il mantenimento in efficienza della segnaletica e dell'area di cantiere, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

La presente ordinanza attiene all'aspetto viabilistico, non sostituisce autorizzazioni o titoli abilitativi di altra natura necessari per lo svolgimento delle opere per l'esercizio delle quali ne viene richiesta l'emissione.

La responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a persone o proprietà che possa derivare dall'esecuzione dei lavori è interamente a carico del richiedente e dell'esecutore dei lavori.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Copia del presente provvedimento deve essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada ed esposta sulla testata del cantiere.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune di Bussolengo nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo.
- SUEM 118 Verona.
- adriano.fruet@finottigroup.it

RICORSO

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

Istruttore Direttivo Polizia Municipale
Pretin Nicola / InfoCamere S.C.p.A.